Relazione della IV Commissione permanente

ASSETTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE; URBANISTICA; ECOLOGIA; ACQUEDOTTI; LAVORI PUBBLICI; VIABILITA' E TRASPORTI; CAVE E TORBIERE

(Seduta del 18 febbraio 2015)

Relatore di maggioranza: Luca Marconi Relatore di minoranza: Daniele Silvetti

sulla proposta di atto amministrativo n. 71/14

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 29 gennaio 2014

ULTERIORI MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005, N. 169

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di atto amministrativo n. 71/2014 concernente "Ulteriori modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere. Deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5:

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Massimo Seri e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 2 febbraio 2015:

Preso atto delle motivazioni espresse dal relatore nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti del Consiglio e non vi è stata neppure l'espressione contraria della maggioranza dei componenti di una tipologia di ente locale;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 5 febbraio 2015;

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole;
- 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione: si ritiene di dover sottolineare che, di fatto, la previsione normativa introdotta dal nuovo testo del comma 2 dell'articolo 20 delle "Norme tecniche di attuazione del Piano integrato delle aree costiere", approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 febbraio 2005, n. 169, non troverà concreta attuazione in quanto gli strumenti urbanistici generali non sono stati inviati all'Autorità marittima né per un parere preventivo né per una specifica approvazione.

Il Presidente (Nella Brambatti)

Allegato A

RELAZIONE

In riferimento alla proposta di atto amministrativo n. 71/2014 ad iniziativa della Giunta regionale, si evidenzia quanto segue: per quanto riguarda la nuova formulazione (testo approvato dalla Commissione) relativa alle ulteriori modifiche alle NTA del Piano di gestione Integrata delle Aree Costiere, si ritiene che la stessa sia in linea con le disposizioni di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione; risulta inoltre rafforzato il procedimento partecipativo in quanto è stata prevista l'acquisizione preventiva del parere obbligatorio della Regione e del Comune competente per territorio, con l'indicazione del termine entro cui fornirlo.

Il primo comma quindi, rispetto alla formulazione attuale, è legittimamente conforme con la norma del Codice della Navigazione.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 20, così come approvato dalla Commissione, nel ritenere che lo stesso sia concretamente poco applicabile, non si riscontrano elementi di illegittimità. In ogni caso la fattispecie per molti Comuni non troverebbe applicazione in quanto gli strumenti urbanistici generali non sono inviati all'Autorità Marittima né per un parere preventivo né per una specifica approvazione.

Si ritiene, quindi, che il secondo comma sia più una ipotesi teorica che una disposizione di concreta applicazione.

A tal proposito si rileva che anche il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 20 vigente afferente la non necessità dell'Autorizzazione di cui all'articolo 55, nella concretezza non trovava applicazione dal momento che veniva chiesta sempre e comunque l'Autorizzazione al Capo Compartimento Marittimo.

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di atto amministrativo n. 71/2014 concernente "Ulteriori modifiche alle norme tecniche di attuazione del piano di gestione integrata delle aree costiere. Deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169", nel testo approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 4, comma 2, della I.r. 15/2008;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali, nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere con urgenza come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Dora De Mutiis delegata da Pasquale Ubaldi e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 2 febbraio 2015;

Preso atto delle motivazioni espresse dal relatore nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari; Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 5 febbraio 2015;

DELIBERA

- 1. di esprimere parere favorevole;
- 2. di approvare e presentare all'Assemblea legislativa regionale la seguente osservazione:
 - Si ritiene necessario proporre una modifica del comma 2 dell'articolo 20 delle "Norme tecniche di attuazione del Piano integrato delle aree costiere", approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 febbraio 2005, n. 169 così come sostituito eliminando la previsione del parere su tutti i titoli abilitativi per l'esecuzione di nuove opere oppure limitando tale previsione solo a "nuove costruzioni o ampliamenti".

Il Presidente (Nevio Lavagnoli)

Allegato A

RELAZIONE

La proposta di atto amministrativo n. 71 riguarda sostanzialmente la modifica dell'articolo 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Gestione Integrata delle Aree costiere, elaborato nel 2004 e approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 169 del 2 febbraio 2005.

Il Piano Gestione Integrata è attualmente in fase di completa revisione ed è stata elaborata una prima modifica sulla quale il CREL si è già recentemente espresso.

L'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree del demanio marittimo immediatamente prospicienti, ecc.

L'articolo 31 della legge regionale 10/1999 ha delegato ai Comuni le funzioni per il rilascio delle concessioni demaniali.

Tale disposizione è stata inserita a suo tempo nel Piano Gestione Aree Costiere all'articolo 20 delle NTA.

Il Ministero Infrastrutture e Trasporti, constatato il non uniforme orientamento delle varie Direzioni Marittime, ha affermato la competenza in capo allo Stato dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del Codice della Navigazione poiché essa non risponde ad esigenze di pianificazione urbanistica, bensì di tutela della sicurezza della navigazione.

Anche dopo il conferimento delle funzioni amministrative alle Autonomie territoriali, l'assenza dell'autorizzazione del Capo del Compartimento, si configura pertanto come un reato di cui all'articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Gli aspetti che hanno reso necessaria la modifica dell'articolo 20 – commi 1 e 2 - delle NTA del Piano sono così sintetizzabili :

- 1) per quanto attiene l'articolo 20, comma 1:
 - adeguamento rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 55 del Codice della Navigazione per quanto attiene la titolarità dell'autorizzazione di opere sul demanio marittimo: infatti l'articolo 20 indicava la competenza in capo al Comune previo parere della Regione, mentre l'articolo 55 del Codice della Navigazione al comma 1 indica che è di competenza del Capo del Compartimento marittimo;
- 2) per quanto attiene l'articolo 20, comma 2:
 - adeguamento rispetto a quanto disciplinato dall'articolo 55 del Codice della Navigazione per quanto attiene le procedure per l'eventuale estensione della fascia di 30 metri all'interno della quale è richiesta l'autorizzazione:
 - infatti l'articolo 20 stabiliva che l'estensione della zona di 30 metri potesse essere determinata con deliberazione della Giunta regionale, mentre l'articolo 55 del Codice della Navigazione al comma 2 stabilisce invece che tale estensione possa essere svolta con Decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.

CRITICITA' E RACCOMANDAZIONI

La Giunta regionale ha proposto un testo che prevede:

- che l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del Codice della Navigazione venga rilasciata dal Capo del Compartimento previo parere vincolante del Comune competente per territorio;
- che tale autorizzazione non è necessaria quando le nuove opere sono espressamente previste dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati dei Comuni costieri, conformemente a quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del Codice della Navigazione.
- La IV Commissione consiliare, competente in materia, ha sostanzialmente modificato la proposta della Giunta prevedendo:
- che l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del Codice della Navigazione venga rilasciata dal Capo del Compartimento previo parere vincolante sia del Comune competente per territorio che della Regione;
- che tutti i titoli abilitativi per l'esecuzione di nuove opere previste dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati già approvati dall'Autorità marittima, compresi nella fascia di 30 metri, sono rilasciati previo parere della Regione Marche.
 - Riguardo a questo ultimo aspetto, che non deriva dall'adequamento all'articolo 55 del Codice della

Navigazione, si ritiene eccessiva la previsione di sottoporre TUTTI I TITOLI ABILITATIVI (quindi SCIA, DIA, Permesso di Costruire) per l'esecuzione di NUOVE OPERE (quindi anche un semplice gazebo) al parere regionale, soprattutto in una prospettiva di semplificazione delle procedure.

Tale previsione andrebbe ad incidere, per come si è evoluta la dinamica costiera con forti arretramenti della costa in zone estese del litorale, anche su edifici che fanno parte oramai del tessuto urbano consolidato (si pensi a quelli lungo la ferrovia) inseriti in piani urbanistici già approvati, e per i quali sarebbe obbligatorio, con questa norma, ottenere il parere della Regione su ogni richiesta fatta al Comune competente di qualsiasi titolo abilitativo, anche per piccoli interventi.

Si ritiene necessario proporre una modifica del punto 2) del testo della IV Commissione eliminando la previsione del parere su TUTTI I TITOLI ABILITATIVI per l'esecuzione di NUOVE OPERE oppure limitando tale previsione solo a "NUOVE COSTRUZIONI O AMPLIAMENTI".

Per quanto sopra espresso ed argomentato il parere si intende pertanto favorevole con la seguente OSSERVAZIONE.

Si ritiene necessario proporre una modifica del punto 2) del testo della IV Commissione eliminando la previsione del parere su TUTTI I TITOLI ABILITATIVI per l'esecuzione di NUOVE OPERE oppure limitando tale previsione solo a "NUOVE COSTRUZIONI O AMPLIAMENTI".

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15: "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169: "Piano di gestione integrata delle aree costiere. Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Visto il Titolo II delle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere di cui alla deliberazione consiliare n. 169/2005, concernente l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Visto l'articolo 4, comma 4, della l.r. 15/2004, concernente le modalità relative agli aggiornamenti del Piano;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della I.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio internazionalizzazione, cultura, turismo, commercio e attività promozionali, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale:

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169:

- il comma 1 dell'articolo 20 "Nuove opere in prossimità del demanio marittimo" è sostituito dal seguente:
 - "1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo a seguito del parere vincolante

Testo modificato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 26 giugno 2008, n. 15, dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro; *Identico*

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2005, n. 169:

- il comma 1 dell'articolo 20 "Nuove opere in prossimità del demanio marittimo" è sostituito dal seguente:
 - "1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 55 del codice della navigazione è rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo, previo parere

espresso dal Comune competente per territorio. L'autorizzazione non è necessaria quando le nuove opere sono espressamente previste dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati dei Comuni costieri.";

2) il comma 2 dell'articolo 20 è abrogato.

obbligatorio della Regione Marche e del Comune competente per territorio, da esprimersi entrambi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.";

2) il comma 2 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"I titoli abilitativi per l'esecuzione di nuove costruzioni, ampliamenti e opere permanenti così come definite dall'articolo 9, comma 2, compresi entro la zona di cui all'articolo 55, comma primo, del codice della navigazione, anche se previsti dagli strumenti urbanistici generali o particolareggiati già approvati dall'Autorità marittima, sono rilasciati previo parere obbligatorio della Regione Marche da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla richiesta."